



Igino Sorbino
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
iginosorbino@sorbino.191.it



Chiarimenti richiesti dai Clienti dello Studio 05 Aprile 2019

Bar “ *somministrazione di alimenti e bevande* ” aliquota unica sui corrispettivi

La vendita di caffè, cocktail, colazioni, panini con la consumazione in loco è qualificata come “*somministrazione di alimenti e bevande*” per cui si applica l’aliquota unica del 10% così come previsto dal nr. 121 **Tabella A parte III allegata al DPR nr. 633/72.**

Perciò, trattandosi di **somministrazione** (consumazione al bar) e non di cessione di beni confezionati (lattine, birre, vini, pasti caldi, ecc.), il bar applica **l’Iva al 10%** e sui corrispettivi di vendita andrà applicata tale aliquota.

Fanno eccezione le eventuali vendite di prodotti confezionati non consumati al suo interno per la quale si applica l’**Iva ordinaria del 22%**, o la cessione di singoli beni per la quale si dovrà applicare l’aliquota corrispondente alla singola tipologia di bene venduto.

Si deve dunque fare una **distinzione** chiara tra somministrazione e cessione di alimenti e bevande.

All’uopo con il principio di diritto numero 9 del 2019 dell’Agenzia delle Entrate diffuso il 22 febbraio 2019 si evidenzia quanto segue:

*“La distinzione si rende necessaria in quanto a differenza delle cessioni, il contratto di **somministrazione di alimenti e bevande**, è inquadrato nell’ambito delle fattispecie assimilate alle prestazioni di servizi dall’articolo 3, comma 2, n. 4) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ed è caratterizzato dalla commistione di “prestazioni di dare” e “prestazioni di fare” (cfr. ris. n. 103 del 2016).*

*Inoltre, mentre la “somministrazione di alimenti e bevande” è **assoggettata all’aliquota del 10 per cento**, ai sensi del n. 121) della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n.633 del 1972, la*

“cessione” dovrà scontare l’aliquota applicabile in dipendenza della singola tipologia di bene alimentare venduto”.

La **risoluzione 103 del 2016** dell’Agenzia delle Entrate chiarisce la differenza tra somministrazione e cessione stabilendo che:

..... La somministrazione di una bevanda o di un alimento avviene nei confronti dell’**utilizzatore effettivo**.

Il consumatore finale rappresenta, dunque, l’**elemento di discriminare**, e non deve essere considerato in maniera isolata ma in relazione a uno **spazio** in cui **potenzialmente** è possibile **bere o mangiare** bevande e alimenti.

In altre parole, perché si possa parlare di **somministrazione** deve esserci l’utente effettivo e uno spazio in cui poter consumare quello che si acquista.

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti